

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

CIRCOLARE N. 13

Prot. n. 2534 del **15 MAR**, 2013 cl. 22.04.00/61

Alle Direzioni generali Alle Direzioni regionali A tutti gli Istituti

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
All'Organismo indipendente di valutazione
della performance
All'Ufficio centrale di bilancio

LORO SEDI

Oggetto: Certificazione dei crediti.

Nell'ambito delle misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa definite con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, è stata prevista, in particolare all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, la certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Con successivo provvedimento di legge, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, all'art. 12, commi 11-quater e 11-quinquies, l'istituto della certificazione è stato esteso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, inoltre è stata semplificata la disciplina dei processi di cessione e notificazione dei crediti certificati attraverso la creazione di una specifica via telematica.

Scopo della certificazione del credito è favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, attuando l'obbligo per lo Stato di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.





Ministero per i Beni e le Attività Culturali Segretariato Generale

L'istanza di certificazione può essere, dunque, presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una pubblica amministrazione.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale il creditore può inoltrare le istanze di certificazione. Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

L'esito del riscontro della certezza, liquidità ed esigibilità del credito effettuato dalle amministrazioni statali è verificato dal coesistente Ufficio centrale del bilancio, per le amministrazioni centrali, e dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, per le amministrazioni periferiche, ciò anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto ministeriale del 22 maggio 2012, modificato dal decreto ministeriale del 24 settembre 2012, e con circolare n. 35 del 27 novembre 2012 ha disciplinato le modalità applicative e la tempistica di certificazione del credito, anche in forma telematica, delineando sia il procedimento di certificazione nella forma ordinaria che mediante piattaforma informatica, la quale è stata di recente messa a disposizione al seguente indirizzo:

<u>http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml</u>. La piattaforma rende disponibili anche la normativa aggiornata, la guida pratica alla certificazione dei crediti nonché le istruzioni tecniche per la certificazione telematica dei crediti.

Tutte le articolazioni centrali e periferiche di questa amministrazione devono, pertanto, procedere a registrarsi nella suddetta piattaforma.

Nelle more di tale adempimento, che si ribadisce deve essere assunto con estrema celerità, qualora fosse stata utilizzata la procedura ordinaria, si rammenta che la stessa prevede (art. 7 del DM 22 maggio 2012) che l'amministrazione o ente debitore comunichi mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro – l'ammontare delle certificazioni rilasciate, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile



Ministero per i Beni e le Attività Culturali Segretariato Generale

all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologie di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non è necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.

Al fine di consentire a questa amministrazione di corrispondere a tale adempimento, le Direzioni generali centrali e regionali e tutti gli Istituti sono invitati, solo nel caso di certificazioni rilasciate tramite procedura ordinaria, a trasmettere in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: certificazionecrediti@beniculturali.it la certificazione del credito redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 al DM 22 maggio 2012 e il nulla osta al rilascio della certificazione del credito emesso dall'Ufficio centrale del bilancio o dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la seguente tempistica:

- certificazioni rilasciate nel corso del 2012 e fino al 28 febbraio 2013 entro il prossimo 21 marzo
- certificazioni rilasciate nel mese di marzo 2013 e nei mesi a seguire, entro il 5° giorno del mese successivo a quello del rilascio.

Si raccomanda la puntuale osservanza della presente circolare.

Il Segretario Generale arch. Antonia Pasqua Recellia